Quando nō habeat locū in patre ... bonorū filii vigore patriæ potestatis

13

P E R

LA PUPILLA D. CATTERINA PITERA

C O N T R A

DEL DOT. D. ANTONIO PITERA

Per la causa da proporsi nella G. C. della Vic.

Att. Domenicantonio Russo.

Napoli XV. Ottobre MDCCCII.

Nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse haberet.

ULP. L. 54. D. de R. J.

EDI quanti lucri 'l Dottor D. *Antonio Piterà* vuol profittare? Non è ancor contento di aver per semplice liberalità della sua germana D. *Catterina Piterà* partecipato della fedecommissaria successione del comun zio R. Dot. fisico D. *Felice Piterà*, quantunque ne fosse stato insiem co' suoi discendenti per ben due volte letteralmente escluso? Nè è pur contento di aver, dopo morta la sua benefattrice, partecipato altresì per ugual condescendenza della sua figlia D. *Marianna Vitale* di ann. duc. 22. su' frutti della casa ereditaria a' *Banchi nuovi* di questa Capitale? Ora che anche costei n' è trapassata, lasciando di se ancor bambina l' unica figlia D. *Catterina Marino*, che per voler del testatore n' è per la quinta parte spettataria, ha osato in van pretendere di esiger il dippiù de' frutti medesimi in somma di ann. duc. 30. per cessione inutilmente fattagliene dal di lei padre D. *Domenico Marino* dal nostro Regno finor' assente. Onde in cambio di esser dalla compassion commosso a soccorrer l' orfana sua pronipote, sopraffatto dall' avidità si è rivolto a privarla delle proprie sue sostanze. E non si avvede, che il S. R. C. ad onta delle ostinate sue contraddizioni le ha col sequestro ingiunto esecutivamente poste in salvo; ed acciocchè i dritti della pupilla non rimanessero vieppiù depressi, ne ha a me in qualità di Curatore la difesa commessa coll' uniforme

Introduzione.

 suo

ſuo decreto dalla M. del Re, D. G., appien approvato. Quindi uopò è, che in adempimento della commiſſione affidatami, traendo forza dalla mia debolezza, dimoſtri brevemente, che ſulla quinta porzione de' beni ereditarj del teſtator *Piterà* di aſſoluta pertinenza della pupilla D. *Catterina*, non poſſa il Dot. D. *Antonio*, malgrado le liberalità eſtorte da' di lei genitori a minima percezion de' frutti aſpirare, e per fatto ſuo proprio, e per lo Dritto generale, e particolare, che sì diſpone. Per ciò fare premetto il fatto, a cui adattando le Leggi, traggo le inevitabili conſeguenze, che il propoſto aſſunto confermano.

Fatto concorrente.

ECCO la diſpoſizione del R. Dot. fiſico D. *Felice Piterà* dichiarata col ſuo teſtamento ſolennemente chiuſo ne' 27. Gennajo, e dopo ſua morte pubblicato ne' 2. Aprile 1760. per Not. *Domenico di Giorgio*, con cui, dopo aver egli ſcritto erede l'ultimo genito de' ſuoi fratelli D. *Domenico*, ſoggiunſe: *In primis* voglio, che detto „ D. *Domenico Piterà* mio erede iſtituito, come ſopra, „ ſia uſufruttuario di tutta la mia eredità vita „ ſua durante *tantum*. E dopo la di lui morte vo„ glio, che ſuccedano nella mia eredità, ed al go„ dimento di eſſa i ſuoi figli così maſcoli, come „ femmine nati, e naſcituri da legittimo matrimo„ nio *pro æquali parte*, & *portione*, eccetto però D. „ *Antonio*, e D. *Gennaro Piterà* miei nipoti figli di „ eſſo D. *Domenico*, e i di loro figli, e diſcendenti *in* „ *infinitum*, & *in perpetuum*. E morendo d. figli „ nati, e naſcituri, tanto maſcoli quanto femmine „ da legittimo matrimonio, debbano ſuccedere i di-

„ lo-

„ loro figli similmente legittimi, e non naturali,
„ e di loro discendenti *in perpetuum*, così mascoli,
„ come femmine *in stirpes*, *&* *non in capita*. E nel
„ caso, che d. figli di d. D. *Domenico* mio fratello,
„ e figli de' figli mascoli, e femmine *in infinitum*,
„ *&* *in perpetuum* morissero *in pupillari ætate*, *vel*
„ *post quandocunque* senza figli legittimi, e naturali,
„ in tal caso voglio, che la porzione del morto,
„ o morta senza figli si accresca agli altri superstiti,
„ eccettuatine però sempre i d. D. *Antonio*,
„ e D. *Gennaro*, e di loro figli, e discendenti *in infinitum*.

„ ED in caso, che tutti d. figli, e discendenti
„ di d. D. *Domenico* morissero senza figli legittimi,
„ e naturali, o altri discendenti, e si estinguesse la
„ d. linea; in tal caso voglio, che al godimento
„ della detta mia eredità succeda, e debba succedere
„ la linea mascolina, o femminina del qu. D.
„ *Geronimo Mele* fratello della qu. D. *Catterina Mele*
„ fu mia madre parimenti in usufrutto *tantum*,
„ come sopra, ed i figli, e discendenti mascoli, e
„ femmine della medesima *in infinitum*, *&* *in perpetuum*,
„ a segno tale che l'ultimo moriente di
„ d. linea debba godere la intera eredità, tanto in
„ usufrutto, quanto in proprietà, e non altrimente,
„ nè d'altro modo (1).

NON valse al fedecommettente aver per ben due volte sì precisamente esclusi il Dot. D. *Antonio*, e D. *Gennaro*, e i di loro discendenti *in infinitum*, perocchè la somma efficacia dell'uno fu da tanto,

 che

(1) *Fol.* 48. *a t. ad* 49. *vol.* 1.

che gli fè amendue includere . Participaron essi de' frutti del suo dovizioso retaggio, vivente l' erede gravato comun padre D. *Domenico*, come coatto a prestar loro i ben dovuti alimenti . Mortosene il medesimo nove anni dopo, o sia ne' 24. Aprile 1769. (2), avendo di se rimasti, oltre di loro, altri sei figli quattro maschi D. *Tommaso*, D. *Saverio*, D. *Vincenzo*, e D. *Giovacchino*, e due femmine per nome D. *Catterina*, e D. *Serafina*, che n' ebbero la spettanza (3), ecco scoppiar le mine del preventivo assedio ben disposto per la di loro inclusione (4).

LE armi, colle quali principalmente il Dot. D. *Antonio*, anche in nome del suo fratello D. *Gennaro* combatte gli spettatarj suoi fratelli, e sorelle, furon la lite già pro-

(2) Siccome si asseri negli strom. de' 11. Luglio, e 12. Settembre 1769., *fol.* 14., e 24. *in princ. vol.* 1.

(3) Come dal decreto di pertinenza riportato dalla G.C. ne' 28. Luglio 1769. per cinque delle sei porzioni da D. *Tommaso*, D. *Saverio*, D. *Vincenzo*, D. *Giovacchino*, e D. *Serafina*, *fol.* 54., e ne' 6. Ottobre del d. anno da D. *Catterina* per la restante sesta porzione, *eod. fol. a t.*

(4) Il Dot. D. *Antonio*, e D. *Gennaro*, prevedendo per morte del padre nulla poter dal fedecommesso conseguire, trassero ne' 13. Ottobre 1760. con pubblico atto per Not. *Luca Balzano* da D. *Saverio*, D. *Catterina*, e D. *Serafina* la di loro ammissione, *fol.* 6. *ad* 9., e ne' 11. Aprile 1763. con istrom. per lo stesso Not. la percezione di anni duc. 15. per ciascheduno da D. *Tommaso*, *fol.* 10. *ad* 13.; il quale con giuramento dichiarò, loro presenti, ed accettanti, ne' 9. Settembre 1785. non più, che a tanto, ritenendo per se la sesta parte, doversi la sua gratificazion estendere, *fol.* 224. *ad* 229. *vol.* 1.

promossa col sequestro ingiunto (5), la necessità inescusabile di dover esser da loro soccorsi (6). Onde con tali apparecchi gli riuscì facile d'indurre gli spettatarj, salvochè D. *Tommaso*, di cui si asserì egli (quando non lo era stato mai) special Procuratore (7), a consentire ne' 11. Luglio di quell' anno con istrom. per Not. *Pasquale Luscini*, che si ammettesse insiem con D. *Gennaro* per mero atto di liberalità a partecipar ugualmente con esso loro de' frutti del fedecommesso colla seguente però riserva nell'assertiva, e nella dispositiva apposta: Coll'espressa riserva, & *citra prajudicium*
„ di tutte le ragioni, che *quomodocumque*, & *qua-*
„ *litercumque* competono, e possono competere agli
„ eredi, e successori de' donanti, come chiamati *ex*
„ *propria persona* al godimento dell' eredità, e fede-
„ commesso del d. qu. D. *Felice Piterà*, il tutto a
„ tenor delle Leggi, da poterle sempre, ed in ogni
„ futuro tempo esperimentare in giudizio, e fuori,
„ e non altrimenti, così per patto &c. (8).

A 4 ED

(5) Così collo strom. de' 11. Luglio 1769. fu asserito, *fol. 15. in fin.*, & *a t. vol. 1.*

(6) Che fu costantemente in tutti gli strom. esagerata, *fol. 6. ad 9.*, 10. *ad* 13., 14. *ad* 17., 18. *ad* 20., & 224. *ad* 229. *cit. vol. 1.*

(7) Procuratore generale soltanto fu egli con pubblico atto ne' 15. Giugno 1769. costituito da D. *Tommaso*, *fol. 42.*; il quale mal soffrendo di averne abbusato, dichiarar volle in presenza di lui, e di D. *Gennaro* accettanti ne' 9. Settembre 1785. salva per se rimanere l'intera sesta parte, e per essi gli ann. doc. 30., *cit. fol.* 224. *ad* 229.

(8) *Fol. 16. in fin.*, & *a t.*, & 17. *d. vol. 1.*

ED ecco; che la intera rendita del fedecommesso per voler del testatore a ripartirsi fra' suoi nipoti al numero di sei, si ebbe per condiscendenza de' medesimi a ripartir ugualmente fra tutti otto ne' 12. Settembre dello stesso anno *1799*. collo stromento stipulatosene dal d. Not. *Luseini*, in cui nè D. *Tommaso*, nè D. *Catterina* intervennero (9). Con esso si riportò il valore dell' asse ereditario, senza porsi a calcolo, nè contanti, nè mobili, nè semoventi, a duc. 51757. 59., consistenti per duc. 7000. nella casa a' *Banchi nuovi*, per duc. 1809. 20. in arrendamenti, per duc. 21646. 59. in capitali esigibili, e per duc. 5102. in capitali litigiosi, la di cui annua rendita depurata da' pesi annessi in duc. 1618. 32., ne fu a ciascun di loro per duc. 202. 29. provvisionalmente assegnata. Siccome però l'assegnamento su degli arrendamenti si convenne farsi colle rispettive intestazioni, così per la casa, e pe' capitali demortui si stabilì destinarsi persona coll'incarico di esigerne, e come sopra, la rendita distribuirne fino a quando non si fosse la totale divisione realmente eseguita (10).

CO-

(9) Tutti altri, che essi, si veggon costituiti, *fol. 22. ejusd. vol. 1.*

(10) *Fol. 22. ad 34.*, in fin di cui *dichiararono, e convennero esse Parti in detti rispettivi nomi, che la presente amichevol divisione si è fatta a riflesso di poter tutti vivere con quella congiunzione datagli dal sangue, e secondo richiede lo stato presente delle cose, che però debba riguardare la propria persona di ciaschedune di essi costituti, senza punto pregiudicare i futuri chiamati dal sud. testatore* D. Felice Piterà, *a' quali debba restar libera la facoltà, che lor compete* prout de jure.

COSI' fatto strom. però non sortì il suo bramato effetto per essersi di presente contraddetto, nommen da D. *Tommaso*, che dalle sue sorelle D. *Catterina*, e D. *Serafina*. Oppose l'uno non doversi al Dot. D. *Antonio*, e D. *Gennaro*, oltre gli ann. duc. 30. lor donati, sulla sesta sua porzione dippiù assegnare (11). Le altre opposero doversi eseguir la spettanza per due delle sei porzioni dalla G. C. già riportata non ostante la mal dedotta liberalità in età immatura loro estorta (12). Vedendo i donatarj fratelli i di loro disegni sconvolti, domandarono, e ne' 7. Aprile del successivo anno 1770. ottennero, che pendente la divisione da farsi, a norma del convenuto, i debitori, e rendenti in cambio di pagare, appo gli atti depositassero (13). Il S. R. C., che in grado de' rispettivi gravami ebbe della causa a decidere, determinò ne' 28. Luglio del d. anno: *Remissa est causa eidem M. C. V., quæ provideat, quod procedatur ad divisionem fructuum bonorum hereditariorum qu. R. D.* Felicis Piterà *in octo portiones æquales servata forma instrumentorum, fol. 6., & 14., quæ tamen divisio firma remaneat durante vita contrahentium tantum, & pendente divisione facienda fiat sequestrum fructuum bonorum prædictorum: Et respectu noviter deductorum pro parte D.* Seraphinæ,

(11) *Fol.* 40. *ad* 41. } *vol.* 1.
(12) *Fol.* 44. *ad* 45., 89. *ad* 90., & 91. *ad* 92. } *vol.* 1.
(13) *Fol.* 1. *ad* 6., & *a t.* In conferma di che produssero le suppliche munite delle Reg. decretazioni: *Referat ad finem confirmandi, fol.* 55. *ad* 58., *e proponat etiam consenta, fol.* 95. *ad* 97. *d. vol.* 1.

næ, & D. Catherinæ Piterà *provideat*, *quod in biduo audiantur partes* (14).

L'ORDINATO sequestro indusse i contendenti, siccome bene spesso avviene, a convenire. Per la qual cosa ne' 31. del successivo mese di Agosto 1770. con istrom. per Not. *Vincenzo Cipro* essendosi dichiarato, che la rendita degli ann. duc. 1618., 32., si era per lo impedimento de' duc. 136. dovuti da D. *Gaspare Picco*, e D. *Michele Aveta*, ridotta a duc. 1475., se ne assegnò a ciascuno degli otto interessati la sua tangente non più di duc. 202. e gr. 39., ma di duc. 184. 38. E siccome il Dot. D. *Antonio* la sua rata riscuoter volle da' frutti delle case a' *Banchi nuovi*, così le sorelle D. *Catterina*, e D. *Serafina*, pendente la decision della causa (15), e gli altri spettatarj consentirono dagli arrendamenti, e capitali le di loro rate esigere (16). Avendone ognuno la rispettiva intestazion riportata (17), ecco le controversie promosse per allora sedate.

MORTOSENE in Marzo 1792. D. *Tommaso Piterà* senza figli (18), e contemporaneamente il donatario D. *Gennaro* suo fratello, ecco di nuovo quelle

(14) Fu cotesto decreto accettato da' fratelli *Piterà* colla riserva delle ragioni, ed a di loro istanza al Dot. D. *Salvadore Latino* procuratore delle sorelle, *fol.* 39., & 46., sin dall'ora notificato, *fol.* 98.

(15) *Fol.* 121. *in fin.*, & *a t.* — *vol.* 1.

(16) *Fol.* 109. *ad* 121., & *signant. fol.* 112. *in fin. a t.* — *vol.* 1.

(17) *Fol.* 126. *ad* 141. — *vol.* 1.

(18) Per deposizione de' due Testimonj a tal'uopo esaminati, *fol.* 233. *d. vol.* 1.

le insorte. Pretesero i figli de' predefunti D. *Vincenzo*, e D. *Saverio*, e gli altri spettatarj ad essi appartener le tangenti a coloro assegnate in esclusione del Dot. D. *Antonio*, il quale oppose, durante la vita de' contraenti, doverne anch'esso partecipare. Onde la G. C. in rapporto alla quota di D. *Gennaro* (avendo già implicitamente deciso di quella di D. *Tommaso* (19)) ne' 28. Luglio 1795. dichiarò: *Stante obitu D.* Januarii Piterà, *portionem bnnorum hereditariorum qu. D.* Felicis Piterà *ei perventam, virtute conventionis initæ inter eundem, aliosque ejus germanos fratres, & sorores, & durante ejus vita possessam, ut ex actis, spectavisse, & spectare vigore substitutionis ordinatæ per d. qu. D.* Felicem *in ejus testam. clauso die 27. Januarii* 1760., *& post ejus obitum aperto die 2. Aprilis d. anni manu Not.* Dominici de Giorgio *hujus Civitatis pro una ex quinque portionibus ad* D. Michaelem, *D.* Laurentium, *D.* Marcellinum, D. Josepham, *D.* Petronillam, *D.* Annam, *& D.* Raphaelem Piterà *filios qu. D.* Xaverii, *pro alia quinta portione ad D.* Raphaelem, *D.* Joannem, *D.* Cajetanam, *D.* Josepham, *D.* Mariam Gabrie-

 lem,

(19) Di cui i soli frutti in vita sua maturati trasmise ne' 7. Novembre 1792. col seguente decreto, *fol.* 236. *Stante obitu D.* Thomæ Piterà *absque liberis fructus bonorum in ejus hereditate remansorum, eique obventorum ab hæreditate qu. D.* Felicis Piterà *ejus patrui, prout ex actis. spectavisse, & spectare ad D.* Antonium, *D.* Januarium, *D.* Xaverium, *D.* Vincentium, *D.* Joachim, *D.* Catharinam, *& D.* Seraphinam Piterà *servata forma divisionis, fol.* 234. *cit. vol.* 1.

lem, D. Mariannam, & D. Mariam Antoniam Piterà *filios qu. D.* Vincentii; & *pro reliquis tribus portionibus ad D.* Joachim, *D.* Catherinam, *D.* Seraphinam, & *D.* Antonium Piterà *pro rata per quemlibet vita tamen perdurante d. D.* Antonii *respectu ejus ratæ, attenta conventione inita inter eosdem, ut ex dictis actis* (20); che anche l'escluso D. *Antonio* includeva (21).

PER morte però di D. *Catterina* seguita ne' 6. Agosto dell' anno appresso 1796. (22) l'unica sua figlia D. *Marianna Vitale* immantinenti domandò la spettanza dell' intera quinta porzione del fedecommissario retaggio indiminuta delle liberalità da lei al Dot. D. *Antonio* usate (23). E siccome l'opposizion di costui tuttavìa persisteva, ecco perche la G. C. ne' 27. dello stesso mese d' Agosto in dichiarando, *Stante obitu D.* Catherinæ Piterà *bona in ejus hereditate remansa, eique obventa ab hereditate qu. D.* Felicis Piterà *ejus patrui, prout ex actis spectavisse, & spectare ad D.* Mariannam Vitale *ejus unicam filiam*, soggiunse, & *super majori quantitate bonorum d. qu. D.* Felicis *prætensa per d. D.* Mariannam *virtute comparitionis, fol.* 263., *audito D.* Antonio Piterà *providebitur* (24).

PERSUASO ben' egli di non poterfi la provvidenza riservata a suo favor spiegare, indusse la inesperta D. *Marianna* a convenire. Dandole ad intendere,

(20) *Fol.* 329.
(21) *Fol.* 325., & a t., & 326., & a t.
(22) *Fol.* 368.
(23) *Fol.* 365. ad 367.
(24) *Fol.* 371.
(20)–(24): *vol.* 1.

re, che la quinta porzione dell' una, e dell' altra ottava vacante per morte di D. *Tommaso*, e D. *Gennaro* rendeva ann. duc. 52. immuni dal peso decimale, quando a proporzion dell' ultimo rapporto di duc. 184. 38. ad ottava, giugneva ad ann. duc. 66. 37 $\frac{1}{2}$ (25), le pose in bocca queste parole: Per gli officj alla comparente praticati,
„ è la medesima condiscesa ad usare alcun riguardo
„ al d. di lei zio D. *Antonio*, e col medesimo ha
„ stabilito dargli per mera sua liberalità, e durante
„ la sua vita, e non oltre, ann. duc. 22. dal mede-
„ simo quantitativo, che alla comparente dovrebbe
„ restituire. Per effetto di questo stabilimento aven-
„ do col medesimo liquidato il quantitativo, che
„ dovrebbe restituire alla comparente è asceso ad
„ ann. duc. 52., de' quali dovrà ritenerne ann. duc.
„ 22., e li restanti duc. 30. pagargli alla compa-
„ rente, la quale per la stima, e rispetto, che ha
„ per d. di lei zio D. *Antonio* si contenta, che il
„ medesimo durante la sua vita solamente, e senza,
„ che tal consenso possa far acquistare alcun dritto
„ a' di lui figli dopo sua morte, che sia lontana,
„ continui ad esigere il sud. maggior quantitati-
„ vo, che alla comparente spettò, e che amiche-
„ volmente si è liquidato ne' sud. ann. duc. 52. net-
„ to d' ogni peso, anche della decima ultimamente
„ imposta di Regal ordine, e presti esso D. *Antonio*
„ alla comparente ann. duc. 30. terziatamente con

 „ fa-

(25) Eccone il computo. La quinta parte di duc. 184. 38., è di duc. 36. 87 $\frac{1}{2}$, che raddoppiata importa duc. 73. 75., e depurata da decima duc. 66. 37 $\frac{1}{2}$.

lem, *D.* Mariannam, *&* *D.* Mariam Antoniam Piterà *filios qu. D.* Vincentii; *& pro reliquis tribus portionibus ad D.* Joachim, *D.* Catherinam, *D.* Seraphinam, *& D.* Antonium Piterà *pro rata per quemlibet vita tamen perdurante d. D.* Antonii *respectu ejus ratæ, attenta conventione inita inter eosdem, ut ex dictis actis* (20); che anche l'escluso D. *Antonio* includeva (21).

PER morte però di D. *Catterina* seguita ne' 6. Agosto dell' anno appresso 1796. (22) l'unica sua figlia D. *Marianna Vitale* immantinenti domandò la spettanza dell' intera quinta porzione del fedecommissario retaggio indiminuta delle liberalità da lei al Dor. D. *Antonio* usate (23). E siccome l'opposizion di costui tuttavìa persisteva, ecco perche la G. C. ne' 27. dello stesso mese d' Agosto in dichiarando, *Stante obitu D.* Catherinæ Piterà *bona in ejus hereditate remansa, eique obventa ab hereditate qu. D.* Felicis Piterà *ejus patrui, prout ex actis spectavisse, & spectare ad D.* Mariannam Vitale *ejus unicam filiam*, soggiunse, *& super majori quantitate bonorum d. qu. D.* Felicis *prætensa per d. D.* Mariannam *virtute comparitionis, fol.* 263, *audito D.* Antonio Piterà *providebitur* (24).

PERSUASO ben'egli di non poterfi la provvidenza riservata a suo favor spiegare, indusse la inesperta D. *Marianna* a convenire. Dandole ad intendere,

(20)	*Fol.* 329.	
(21)	*Fol.* 325., *& at.*, *&* 326., *& at.*	
(22)	*Fol.* 368.	*vol.* 1.
(23)	*Fol.* 365. *ad* 367.	
(24)	*Fol.* 371.	

re, che la quinta porzione dell' una, e dell' altra ottava vacante per morte di D. *Tommaso*, e D. *Gennaro* rendeva ann. duc. 52. immuni dal peso decimale, quando a proporzion dell' ultimo rapporto di duc. 184. 38. ad ottava, giugneva ad ann. duc. 66. 37 $\frac{1}{2}$ (25), le pose in bocca queste parole : Per gli officj alla comparente praticati,
„ è la medesima condiscesa ad usare alcun riguardo
„ al d. di lei zio D. *Antonio*, e col medesimo ha
„ stabilito dargli per mera sua liberalità, e durante
„ la sua vita, e non oltre, ann. duc. 22. dal mede-
„ simo quantitativo, che alla comparente dovrebbe
„ restituire. Per effetto di questo stabilimento aven-
„ do col medesimo liquidato il quantitativo, che
„ dovrebbe restituire alla comparente è asceso ad
„ ann. duc. 52., de' quali dovrà ritenerne ann. duc.
„ 22., e li restanti duc. 30. pagargli alla compa-
„ rente, la quale per la stima, e rispetto, che ha
„ per d. di lei zio D. *Antonio* si contenta, che il
„ medesimo durante la sua vita solamente, e senza,
„ che tal consenso possa far acquistare alcun dritto
„ a' di lui figli dopo sua morte, che sia lontana,
„ continui ad esigere il sud. maggior quantitati-
„ vo, che alla comparente spettò, e che amiche-
„ volmente si è liquidato ne' sud. ann. duc. 52. net-
„ to d' ogni peso, anche della decima ultimamente
„ imposta di Regal ordine, e presti esso D. *Antonio*
„ alla comparente ann. duc. 30. terziatamente con

A 7 „ fa-

(25) Eccone il computo. La quinta parte di duc. 184. 38., è di duc. 36. 87 $\frac{3}{5}$, che raddoppiata importa duc. 73. 75., e depurata da decima duc. 66. 37 $\frac{1}{2}$.

„ ſare il pagamento del primo terzo nel dì 4. del „ venturo meſe di Settembre corrente anno 1797. „ ed il dippiù lo ritenga, come ſopra, in ſuo bene„ fizio co' ſeguenti patti (26). Accettataſi così fatta munificenza dal Dot. D. *Antonio*, e da' ſuoi figli al numero di ſei (27) ſi ſtabilì con decreto della G. C. „ che ſi eſeguiſſe (28).

MA non ne potè ei gran tempo godere per morte della ſua benefattrice ſucceſſa ne' 26. Aprile dell' anno appreſſo 1798. (29) laſciando di ſe l' unica figlia bambina D. *Catterina Marino* (30). Perocchè il ſuo padre D. *Domenico*, come di lei legittimo amminiſtratore, dopo aver ne' 10. del ſeguente meſe di Maggio riportata la ſpettanza de' beni pervenuti alla defunta D. *Marianna* dalla fedecommeſſaria ſucceſſione (31), domandò per mezzo del ſuo ſoſtituto *Paſquale Priſco*, e ne' 15. Dicemb. 1801. ottenne „ che gl' inquilini della caſa ſud. depoſitaſſero duc. 120. a lei dovuti per gli ann. duc. 30. decorſi da Gennaro 1798. ſino alla fine dello ſteſſo

(26) *Fol. 8. a t. ad 9. vol. 2.*

(27) Colla ſeguente dichiarazione: *Noi quì ſottoſcritti padre*, *e figli* Piterà *preſtiamo i noſtri conſenſi*, *perchè ſi eſegua il ſud. convenio eſpreſſato nella retroſcritta iſtanza di D.* Marianna Vitale *con tutte quelle leggi*, *e condizioni nella ſteſſa eſpreſſe*, *così*, *e non altrimenti*, *e rinunziamo ad ogni qualunque pretenſione*, *che affacciar poteſſimo contra di* Vitale, *fol. 10. d. vol. 2.*

[28] *Fol. 11.*] *vol. 2.*
[29] *Fol. 18.*]

[30] Nata ne' 10. Gennaro dello ſteſſo anno 1798., *fol. 19. ejuſd. vol. 2.*

[31] *Fol. 22. d. vol. 2.*

stesso mese di Dicembre 1801. (32). Essendosi di ciò gravato il Dot. D. *Antonio* col *contrario impe- rio*, sul motivo, che tal annua corrisponsione se gli era dal d. D. *Domenico* rimessa (33), la G. C. in seguito delle rispettive istanze (34) addì 1. Febbrajo 1802. decise: *Super deductis in dictis comparitionibus in biduo audiantur partes*, & *interim sequestrum ordinatum firmum remaneat pro concurrenti quantitate duc.* 120. (35).

QUESTO è quel decreto, che avendo egli ben presto impugnato (36), dispose il S. R. C. ne' 10. Giugno 1802. a così determinare: *Remissa est causa eidem M. C., quæ tamen provideat, quod detur curator pupillæ* D. Catherinæ Marino *in personam U. J. D. D.* Cajetani Fortunato *ad tuenda jura ejusdem*, & *interim omnia jura ad d. pupillam spectantia subjiciantur sequestro, etiam quoad fructus pro cautela jurium ejusdem* (37). Determinazione, che ad onta del gravame proposto dal sostituto *Prisco* (38), e da' congiunti della pupilla contraddetto (39), fu dallo stesso S. R. C. ne' 28. Agosto 1802. col seguente decreto secondata: *Non esse deferendum petitæ in integrum restitutioni*, & *pro executione Regalis Rescripti de die 3. mensis Julii*

A 8

[32] *Fol.* 96.
[33] *Fol.* 98.
[34] *D. fol.* 96., & 98.
[35] *Fol.* 107. — *vol.* 2.
[36] *Fol.* 109. *ad* 110., & 111. *ad* 112.
[37] *Fol.* 121.
[38] *Fol.* 123. *ad* 124.
[39] *Fol.* 137. *ad* 138.

Julii curr. anni fiat relatio S. R. M. (40), da cui se n' ebbe ne' 25. del successivo mese di Settembre con Regal Diploma l' approvazione (41).

Rendita del fedecommesso per quinta parte alla pupilla spettante.

A CUSTODIR dunque i dritti pupillari alla mia cura commessi, ora è tempo da giustificare, secondo da principio ho proposto, Che alla pupilla mia cliente si appartenga intera intera la rendita dipendente dalla quinta porzione dell' asse ereditario del fedecommettente *Piterà*, libera ed esente da qualunque minima detrazione, che per liberalità de' suoi genitori, l' escluso Dot. D. *Antonio* far ne pretende.

I. IN primo luogo nel dimostra l' assoluto inviolabil precetto del testator *Piterà*, che per morte di D. *Tommaso* senza figli volle, che la sua quota ereditaria si trasmettesse agli altri cinque suoi nipoti, e a' di loro discendenti maschi, e femmine, esclusi per sempre il Dot. D. *Antonio*, e D. *Gennaro*, e i di loro figli, e discendenti, per modo che estinguendosi in qualunque tempo tutte le linee de' colonnelli contemplati venne gli estranei individui della famiglia *Mele* a sostituire.

II. NEL dichiara in oltre la esatta osservanza della legge testamentaria. Non mai i due nipoti esclusi furon a participazion ammessi, se non col pieno consenso degli altri sei prediletti. Nè mai il Magistrato col dissenso di costoro è trascorso in controvvenzion di quella ad ammettergli.

III.

[40] *Fol.* 140. ⎫
[41] *Fol.* 141. ⎭ *vol.* 2.

III. E NE convince in fine il proprio fatto del competitor D. *Antonio*. Essendosi di accordo ne' 31. Agosto 1770. divisa la rendita totale riportata ad ann. duc. 1475., si diè a D. *Catterina Piterà* per la sua ottava la tangente in duc. 184. 38. L' unica sua figlia D. *Marianna Vitale*, che non v' intervenne, dopo la di lei morte chiese, che l' ottava alla quinta porzione le si accrescesse. Liquidatosene concordemente l' accrescimento in duc. 52 d' ogni peso esenti, quantunque realmente ne fosse di duc. 66. 37 ½, D. *Antonio* le ne fe l' assegnamento colla benefica ritension però di duc. 22. su i frutti della casa suddetta da lui preventivamente occupata. Anzi è d' avvertirsi, che richiesto dal mio antecessore (42), ei ne' 18. Settembre 1800. con foglio di suo carattere, senza porre a calcolo l' accrescimento suddetto nell' una, e nell' altra somma, riportò la quota pupillare ad ann. duc. 253. 15. d' ogni peso liberi, ed esenti (43). Eccesso,

 di

[42] Il Dot. D. *Gianfrancesco d' Alleva*, *fol.* 47. con sua istanza, *fol.* 58. *ad* 59., il quale attenta la sua rinunzia, *fol.* 93., e l' amministrazione de' beni della pupilla dal padre conferita a *Pasquale Prisco*, *fol.* 91., fu ne' 27. Novembre 1801. con decreto della G. C. amosso, *fol.* 94 *vol.* 2.

(43) *Frutto annuale* (vi si legge, *fol.* 60., & *a t. vol.* 2.) *spettato alla fu D* Marianna Vitale *moglie di D.* Domenico Marino, *e per essa a D.* Catterina Marino *unica sua figlia pupilla*, *mentre per parte del padre non vi sono beni di sorte veruna* = *Capitali* = *Da madama D.* Luisa Minot Gasse *ann. duc.* 28. *Dal Duca di* Ascoli *an. duc.* 32. *Da' fratelli* Felicetti *an. duc.* 32. 16. *Da D.* Ro-

sa.

di cui convien esiger stretto conto per non rimanerne vieppiù la pupilla defraudata, ora che i suoi 'nteressi si sono alla mia cura commessi. Nè è da credersi, che, attenta la sua incapacità, e l'assenza del genitore, si siano vantaggiosamente maneggiati.

NON

---

sario Pressìa *an. duc.* 32. *Dall'Economìa di Casa* Ruggiero *an. duc.* 37. 77. *Dagli eredi del fu D* Salvadore Brancaccio *an. duc.* 12. 76. *In tutto* . . 174. 69.

Arrendamenti = *Dall'arrendamento de'* ferri *an. duc.* 38. *Dall'arrendam. de'* ferri di Terra di Lavoro *an. duc.* 18. *Dall'arrendam. delle* farine *an. duc.* 19. 92. *Dall'arrendam. del* jus Reale del pesce *an. duc.* 8. 70. *In tutto* 84. 62.

In unum . . 259. 31.

Pesi ereditarj an. duc. 37. *Peso di sua quota an. duc.* . . . . 6. 16 $\frac{8}{12}$

Rimangono . . . 253. 14 $\frac{4}{12}$

All'incontro collo strom. della divisione de' 31. Agosto 1770. *a D.* Catterina Piterà *si assegnarono per potersila intestare an. duc.* 24. *sopra l'arrendam. de'* ferri: *An. duc.* 14. *sopra l'altro arrend. de'* ferri di Terra di Lavoro: *An. duc.* 18. *sopra l'arrendam. delle gr.* 15. sale: *Ann. duc.* 19. 92. *sopra l'arrendam. delle gr.* 17 $\frac{1}{2}$ *del* grano: *An. duc.* 10. 50. *sopra l'arrendam. delle gr.* 37 $\frac{1}{2}$ sale. *E più il capitale di duc.* 2000. *dovuto da' conjugi D.* Gentile de Franciscis, *e D.* Anna Luciani, *e per essi an. duc.* 80. *Il capitale di duc.* 283. 34. *dovuto da D* Salvatore Brancaccio: *Ed il capitale di duc.* 100. *dovuto da D* Pietro d'Amato, *il primo di rendita di an. duc* 12. 76., *ed il secondo di rendita an. duc.* 5., *che tutti fanno la somma di duc.* 184. 18., *e le mancanti gr.* 20. *alla di lei quota se le debban corrispondere dalla di lei sorella D.* Serafina, *fol.* 118., *& a t. vol.* 2.

Cessione degl' an. duc. 22. per morte della cedente estinta.

NON potendo il Dot. D. *Antonio* per questa parte contraddir a se stesso, soggiugne. Abbia la pupilla la sua quinta porzione, ne percepisca i frutti, ma detratti però gli ann. duc. 22. per voler della genitrice a mio benefizio assegnati. Ma se cotesto assegnamento in di lei vita sostenne, come potrà, ora che seguita è sua morte fin da' 26. Aprile 1798., vieppiù sostenerlo? Egli da savio qual' è molto ben comprende di non potere in qualità di cessionario ritener minima parte di quell' usufrutto, che la cedente avea l'obbligo preciso di render intatto ed indeminuto alla sua pupilla D. *Caterina*, a cui per disposizion del testatore si era interamente riservato.

NON è da ignorarsi, che verificata la condizione si estinguono le servitù dall' erede, quella pendente, al fondo annesse. *Hæres cum legatus esset fundus sub conditione* (ne dice la legge), *imposuit ei servitutes: Extinquentur, si legati conditio existat* (44). Ed altrove, malgrado il favor della pia causa, soggiugne. *Si fundum a testatore sub conditione legatum hæres alii pendente conditione legavit, post existentem conditionem, quæ priori testamento præposita fuerat, neque proprietas a priori legatario recedit, nec locum religiosum in eo fundo hæ-*

---

(44) *L. is cui* 11. §. *fin.* 1. *D. quemadm. servit. amitt.* E così pure pe' contratti si ha da un testo del Giureconsulto MARCIANO espresso nella *l. grege* 13. §. 1. *D. de pignor.*: *Statuliber quoque dari hypothecæ poterit, licet conditione existente evanescat pignus*; a cui corrisponde l'altra *Lex vectigali* 31. *D. eod.*

hæres facere, nèe servitutem imponere poteris: Sed imposita servitus finietur existente conditione (45).

ED acciocchè *ultima elogia defunctorum legitimum finem sortiantur*, stabilir volle l' Imp. *Giustiniano* ad onta di qualunque atto, pendente la condizione adoperato, non poter la più lunga prescrizion prevalere. Ecco la sua legge sinodale. *Sin autem sub conditione, vel sub incerta die fuerit relictum legatum vel fideicommissum universitatis, vel speciale, vel substitutione, vel restitutione: melius quidem faciet, si & in his casibus caveat ab omni venditione, vel hypoteca, ne se gravioribus oneribus evictionis nomine supponat. Sin autem avaritiæ cupidine propter spem conditionis minime implendæ, ad venditionem, vel hypotecam prosilueris: sciat quod conditione impleta ab initio causa in irritum devocetur, & sic intelligenda est quasi: nec scripta, nec penitus fuerit celebrata: ut nec usucapio, nec longi temporis præscriptio contra legatarium vel fideicommissarium procedat. Quod similiter (obtinere) censemus in hujusmodi legatis, sive pure, sive sub die certo, sive sub conditione, sive sub incerta die relicta sint. Sed in omnibus casibus legatario quidem, vel fideicommissario omnis licentia pateat rem vindicare, & sibi adsignare, nullo obstaculo ei a detentatoribus opponendo* (46).

QUINDI si ebbe la regola per massima incontrastabile oramai da pertutto ricevuta: *Extinto jure con-*

---

(45) *L.* 105. *D. de condit., & demonstrat.*

(46) *L. si duob. fin.* 3. §. 3. *Cod. communia de legat., & fideicom.*

concedentis, *extinguitur jus accipientis* (47). E quindi ben a propofito i Dottori han dichiarato effer in facoltà de' fedecommiffarj, verificata la condizione, efecutivamente avocar da mano degli eftranei i fondi ereditarj per non poterfene il di lor poffeffo civile, quella pendente, per mezzo del naturale convellere (48). Ora fe il Dot. D. *Antonio* fu abilitato a ritenerfi dalle piggioni della cafa fud. gli ann. duc. 22. terziatamente, ragion vuole, che renda alla pupilla fua pronipote duc. 102. 66 $\frac{2}{3}$ per tanti indebitamente efattifi da' 4. Gennaro 1798. fino a' 4. Settembre del corrente anno 1802. E che d'allora in poi, pendente il general fequeftro coll' uniforme giudicato appofto, gli inquilini depofitano gli ann. duc. 22. a lei fpettanti.

Rilafcio degli an. duc. 30. caducato ed eftinto.

EDEL pari da tal tempo in poi depofitar debbano gli ann. duc. 30. dallo fteffo Dot. D. *Antonio* ritenutifi per ceffion fattagliene dal padre della pupilla D. *Domenico Marino* fin da' 30. del d. mefe di Aprile, ed anno 1798. ne' feguenti termini efpreffa: Dichiaro, e prometto con ogni
„ mio piacere io quì fottofcritto, che per effetto
„ di gratitudine, e come mio particolar avvocato
„ D.

(47) Al dir di GOTOFREDO *dict. l. is cui* 11. *D. quemad. fervit. admit.*, & *l. vectigali* 31. *D. de pignor. Refoluto jure tradentis, refolvitur jus accipientis.*

[48] Lo ha conchiudentemente dimoftrato GRAZIANO *Difcept. forenf. tom. IV. cap.* 779. A cui DE LUCA fa la limitazione nel folo cafo, che il fondo fi foffe affittato, per non trasferirfi al conduttore ombra di poffeffo, ma la femplice percezion de' frutti.

„ D. *Antonio Piterà*, di lasciargli, senz' aver che
„ pretendere fintanto vivo io, e lui, e sono padro-
„ ne de' frutti, che godeva la fu mia moglie D.
„ *Marianna Vitale*, come spettataria dell' eredità del
„ qu. Dot. fisico D. *Felice Piterà*, i duc. 30. l'an-
„ no, che dava a d. mia moglie, incominciando
„ però dal terzo di Gennaro *1799.*, preservando a
„ mio beneficio i due terzi di Maggio, e Settem-
„ bre di questo corrente anno, che sono duc. 20.,
„ i quali si debbono cacciar di debito, che il med.
„ D. *Antonio* si è obbligato pagarli a D. *Carlo Pira*;
„ e così come di mio proprio pugno ho scritto, di
„ nuovo prometto (49).

COTESTA cessione sì mal connessa per essersi tumultuariamente estorta, rimase sin dal primo momento inefficace per mancanza dell' una, e dell'altra condizione copulativamente richiesta. Non per altro fine il cedente s' indusse a farla, se non per compensare l' opra, che 'l cessionario avrebbe a sua difesa in qualità di avvocato dovuto impieeare. Ma gli atti apertamente dimostrano, che sin d' allora ei da avvocato divenne suo acerrimo competitore. Di che amaramente sen dolse con sua lettera scritta da *Taranto* ne' 20. Dicembre 1801., rampognandolo: Avete un pò di morale
„ presso i pupilli: Considerate, che avete pure fi-
„ gli . . . Io pertanto vi ho dati duc. 30. l' anno,
„ al fine, che fate da padre, e da avvocato (50).
E con altra contemporaneamente diretta al suo di-

[49] *Fol. 99.*] *vol. 2.*
[50] *Fol. 104.*]

difensore, tralasciando il dippiù per modestia, aggiunse: Del resto nelle mie passate circostanze, „ che generalmente abbiamo sofferte, non trovo al- „ tro nemico, che lui (51). Ed ecco svanita la prima condizione, seppure causa finale dir non si voglia.

ANCHE l' altra svanì nel punto, in cui fu la cession vergata. Se ne dovea l' adempimento esigere fino a quando il cedente in qualità di padre, e legittimo amministratore della pupilla, i frutti del fedecommesso percepiva. Avendo di là dal Regno fin d' allora la sua dimora prefissa, si dimise dell' amministrazion sud., nulla curando della coerente percezion de' frutti. Di che ne convince lo stesso cessionario adducendo in conferma del trascritto decreto del S. R. C. la seguente legge. *Nam si patria potestate ad corrumpendi, atque effundendi patrimonii licentiam abutatur: Ut furioso, ac dementi, itemque prodigo, libidinum omnium, vitiorumque servo, non est eorum pecunia committenda: quin ab administratione fugiat, neque tutor esse desinat, omniaque minoris dispendia suis ipse damnis praestet* (52). Io, che son di lui men rigoroso, e più modesto, ne aggiungo in miglior compruova quest' altra. *Nolente autem patre res filii gubernare propter causae necessitatem, habeat facultatem filius adire competentem judicem, & ab eo petere curatorem haereditati dari, per quem gu-* ber-

[51] *Fol.* 102. *a t. vol.* 2.
[52] *L. In quaestione* 13. §. 2. *Cod. de sentent. passis, & restitut.* trascritta nella supplica addotta, *fol.* 138. *vol.* 2.

bernatio verum ad eum delatarum procedat: In utroque casu in integrum restitutionis auxilio minime ei denegando (53). Essendo dunque il cedente per la sua assenza dalla percezion de' frutti decaduto, come potrà il cessionario ritenerla, se l'ebbe sino a quando, e non oltre, in quello durava?

AVVOLTO il competitore in mezzo alla prima condizione procura sciogliersi dalla seconda. E' vero, dic' egli, che per deferirsi alla pupilla la spettanza de' beni fedecommessarj, dovè il padre in qualità di suo legittimo amministratore domandarla (54). Ma è vero altresì, che se il medesimo per la sua assenza ha dimessa l'amministrazione, tuttavìa però in lui persiste la patria potestà, che usufruttuario de' di lei beni avvendizj, appien lo rende (55). Ma non si avvede, che colui, che non può

---

[53] *L. cum non §. 1. in fin. Cod. de bonis, quæ liber. in potest. patr. constitut.* Su cui nota GOTOFREDO: *Etiam absente patre*.

[54] Siccome D. *Domenico* la domandò, *fol.* 17., e l'ottenne ne' 10. Maggio 1798., con essersi dichiarato *ejus legitimus administrator*, *fol.* 22. *vol.* 2. a norma di ciocchè BARTOLO *l. res prima Cod. de bonis matern.*, ne avverte: *Breviter ista est veritas, si quidem filius est infans, in personam patris debet concipi libellus administratorio tamen nomine filii, ut hic dicitur in text. Si est major infante, & absens, idem: Si vero est præsens, potest fieri quomodocunque vult, vel ut formetur libellus in personam filii, cum authoritate patris, vel in personam patris administratorio nomine filii, ut dicit l. 1. §. sufficit D. de administrat. tutorum, & auth. contra de Episc. & Cleric.*

[55] Così ben connette il nostro SORGE la teoria de'

per

può amministrare, tantomeno può usufruttuare. Così nel dinota il Dritto civile, ed espressamente nel dichiara il Dritto nostro consuetudinario.

LE Leggi Romane adottando il costume delle altre Nazioni (56), estesero i dritti della patria potestà a gradi sì rigorosi, che furono dalla stessa Natura abborriti (57). Non permisero però illimitatamente a' genitori i beni de' proprj figli usufruttare (58). Esempio ne sia la donazione per munificenza Regale da costoro impetrata (59). La successio-

peculj *Enucl. cas. for. tom. IV. cap.* 1. *n.* 7.: *Ratione patriæ potestatis filiusfamilias patri acquirit l. si venditur §. sicuti pupillus D. de in diem adjection. cum hac tamen distinctione, quod ex peculio profectitio totum, ex adventitio usumfructum, ex castrensi, & quasi nihil, l.* 2. *C. de patria potestate, l.* 2. *C. de bon., quæ liber. &c.*

[56] Le più vetuste de' *Persiani*, *Greci*, *Ateniesi*, *Lacedemoni*, e *Galli*, siccome ne dimostra il nostro GRIMALDI Istor. delle Leg., e *Mag. tom. III. pag.* 146., *& seqq.*

[57] *Endo liberis justis* [si à da ULPIANO *fragm. X. cap. I.*] *jus vitæ, necis, venundandique potestas ei esto; si pater filium ter venumduit, filius a patre liber esto.*

[58] Varj sono i casi numerati da DONELLO *Comment. jur. civil. tom. III. c.* 5. *n.* 12., ne' quali il padre non usufrutta i beni del figlio a se sottoposti.

[59] *Si quis igitur* [stabilì l'Imp. GIUSTINIANO *l. cum multa* 7. *C. de bon. quæ liber &c.*] *a serenifs. Principe, vel a piissima Augusta, sive masculus, sive fœmina donationes sit consecutus, vel consecuta, sive mobilium, sive immobilium, sive semoventium rerum, filius familias tamen constitutus, vel constituta, habeat hujusmodi res omni acquisitione absolutas, & nemini eas acquirat, neque*

cessione, la liberalità per voler de' congiunti, o degli estranei conseguita, massimamente a condizione di doverne essi solo participare. *Sancimus igitur* (prescrive l' Imp. *Giustiniano*) *licentiam esse & matri & aviæ, aliisque parentibus postquam reliquerint filiis partem, quæ lege debetur: quod reliquum est suæ substantiæ sive in solidum voluerint, sive in partem filio vel filiæ, nepoti vel nepti, & deinceps descendentibus donare, aut etiam per ultimam relinquere voluntatem, sub hac definitione atque conditione, si voluerint.* ut pater aut qui omnino eos habent in potestate, in his rebus neque usumfructum, neque quodlibet penitus habeant participium. *Hæc enim, & extraneis relinquere poterant, unde nulla parentibus utilitas nasceretur. Hoc itaque non solum parentibus, sed etiam omni personæ licere præcipimus* (60).

ORA SE il competitor D. *Antonio* fu da qualunque minima percezion escluso per assoluto precetto del testatore, come ora può esserne a parte? Quando per aver a quello D. *Domenico* contravvenuto, incapace si renderebbe di più usufrutrare: Non altrimenti, che colui, che tentando di sciorre il matrimonio, non può ad onta del gran privilegio della patria potestà, i frutti de' beni del figlio percepire. *Si vero præter a nobis definitas causas* (soggiunge lo stesso

que earum usumfructum pater, vel avus, vel proavus sibi vindicet, sed ad similitudinem castrensis peculij omnem facultatem in eas filii, vel filiæ familias habeant. Ut enim Imperialis fortuna omnes supereminet alias ita oportet, & principales liberalitates culmen habere præcipuum.

[60] *Novel.* 117. c. 1.

ſteſſo Imp. *Giuſtiniano*) *præſumſerint aliqui ſolvere matrimonium: jubemus ſi quidem deſcendentes habuerint ſive ex ipſo ſive ex alio matrimonio, ſubſtantiam eorum illis dari, ſecundum legum ordinem, & tam virum quam mulierem in monaſterium mitti in omnibus vitæ ſuæ temporibus, & de ſingulorum facultatibus quaternas uncias monaſteriis, in quibus mittuntur, ſeparari: Viro nihilominus neque uſum habente datæ partis filiis, quoniam pater rerum filii in poteſtate poſiti non habet uſumfructum* (61).

E CIO' ſarebbe, quando i figli aveſſero la proprietà de' beni per poterne il padre percepir i frutti. Ma quando eſſi ne ſiano ſemplici uſufruttuarj, ed i ſoſtituti i proprietarj, non può certamente il padre contra la volontà del teſtatore eſiger i frutti a' proprj figli riſervati, altrimenti coſtoro, ſebben eredi iſtituiti, nulla nè di frutto, nè di proprietà conſeguirebbero. Ciocchè il maſſimo degli ottimi Giureconſulti sì ben dichiara. *Quid ſi uſusfructus tantum fundi donatus erit, aut relictus filiofamilias? Utrum totus acquiretur patri; quia lex vult uſumfructum patri acquiri: an vero nihil acquiretur; quia lex jubet proprietatem manere apud filium, in hoc autem uſufructu ſi quid relinquitur filio, nihil eſt, quod transferatur ad patrem? Et verba conſtitutionis efficere videntur ipſum uſumfructum, id eſt jus utendi, fruendi, quod filio donatum eſt, patri non acquiri. Sic enim vult conſtitutio rei filio quæſitæ uſumfructum acquiri patri: ut ejuſdem rei dominium (ſic enim loquitur conſtitutio)*

---

[61] *Novel.* 134. c. 11.

tio) id est jus ipsum summum, & præcipuum rei quæsitæ sit ipsius filii. Hoc autem jus in usufructu, est ipse ususfructus l. 1. D. de Usufr. Quin etiam dominium ususfructus apud veteres nonnunquam legimus pro ipso jure ususfructus l. 3. D. si ususfr. pet. l. semper §. hoc interdicto D. quod vi, aut clam. Quapropter dubitari non debet, quin ex constitutione ususfructus ad filium pertinere debeat. Ejus juris ususfructus acquireretur patri ex constitutione, si modo ejus esset aliquis ususfructus. At hic nullus est, ususfructus enim servitus est l. 1. D. de servit. servitus autem servitutis esse non potest l. 1. D. de usufr. legat. Et hoc quidem ex constitutione superiore Justiniani, id est ex l. cum oportet Cod. de bon., quæ lib. recte disputatur (62).

Dritto patrio coerente al comune.

DA CIO' convinto l'inesorabil competitore, disperatamente si appiglia al patrio Dritto, che lungi dal soccorrerlo, vieppiù il nostro assunto conferma. I dritti della potestà paterna dalle Leggi delle XII. Tavole cotanto estesi, e di poi da tempo in tempo ristretti (63), furon da

[62] Lo stesso DONELLO *Comment. jur. civil. tom. III. c. 5. n. 13.* In ciò dichiarare si affaticò non poco GIANPIETRO SURDO con distender il suo consig. 116., ma non vi riuscì sì felicemente, siccome forse meglio di lui vi riuscì il Card. DE LUCA *tom. IV. disc. 64. de servitutib. n. 1. ad 3.*

[63] *L. in suis 11. D. de liber., & posth. in fin. Nec obstat; quod licet eos exheredare, quod & occidere licebat;* a cui nota GOTOFREDO: *Ita scripsit Ulpian.; neque quicquam hic a Triboniano immutatum: unde liquido apparet, Ulpiani temporibus jus patriæ potestatis, quod erat vitæ, & necis, valde imminutum fuisse.*

da *Longobardi* quasi che depressi (64). Ad esempio di costoro i nostri Cittadini adottarono il costume di render i figli di famiglia assoluti padroni, e liberi dispositori de' beni dalla linea materna lor pervenuti. Furono disposti a ciò fare per la distinzione de' beni dalle loro usanze introdotta, e sì esattamente osservata. Onde per essi uopo fu alienarsi dal dritto Civile a tal distinzione nommai annesso, e per gli altri beni al medesimo uniformarsi. *Filiusfamilias* (ecco la consuetudine), *& filiafamilias possunt de bonis adventitiis tantum sibi a matre præmortua, vel aliis ex linea materna obvenientibus, testari, ac si pater, vel mater familias essent, ita quod non teneatur aliquid patri, vel avo paterno, vel alii, qui sit in linea ascendente paterna relinquere si nolit, salvo debito bonorum subsidio. In aliis bonis adventitiis, & undecunque sibi obvenientibus jura communia observantur* (65). Se con essa a' figli di famiglia si diè la illimitata facoltà di testare, cotanto dalle antecedenti consuetudini ristretta, ben comprendesi di essersi loro con più larga mano riservata la facoltà di disporre tra' vivi, di cui nommai le medesime, nè poco, nè molto curarono. Onde sovente *Napodano* rispose. *Eadem ratione dico, quod posset disponere inter vivos* (66).

L'O-

---

[64] *LL. Longob. lib. II. t. IV. de success. L. 13. item sicut.*
[65] Ch' è l' unica *de filiisfam. volentib. test., & de quib. bon.*
[66] Alla consuetudine fud. *ver. testari n. 16.* Che che in contrario ne dica DE FRANCHIS *dec. 71.* essersi in con-

L'OSTINATO competitore però lungi dal persuadersi si rivolge al opporre di esser stata l'addotta consuetudine abrogata colle altre al successivo titolo *de alimentis præstandis* annesse, che si dispongono. *Si quis habet filios, seu liberos cujuscunque sexus, & filii, seu liberi nolint cum patre esse, vel pater nolit ipsos, vel aliquem ex ipsis tenere secum in domo; pater debet secundum numerum filiorum, vel liberorum, connumeratis persona sua, & uxoris in numero liberorum, de bonis paternis, & maternis suis, & aliis obvenientibus ei a quibuscumque consanguineis suis agnatis, vel cognatis, nec non de bonis datis eisdem parentibus in dotem a matre, sive liberis communibus alimenta præstare. Ita quod matri ipsi, mortuo viro nullum præjudicium suis dotibus, quas mortuo viro liberas habere debet, generetur, videlicet, si habeat filios duos, & habeat uxorem, vel non habeat, pater retenta sibi pro se, & uxore sua, & idem si non habeat uxorem, medietate fructuum dictorum bonorum paternorum, & maternorum, reliquam medietatem fructuum prædictorum bonorum, teneatur dare ipsis filiis suis pro substentatione ipsorum. Et si contigat unum ex ipsis filiis mori, superstes filius habeat pro substentatione sua tertiam partem fructuum bonorum ipsorum, reliquis duabus partibus retentis ipsi patri uno-*

contrario deciso dal S. R. C. con discrepanza de' voti. Decisione, che ammetterebbe giusta riforma, se pure non l'abbia finora ricevuta.

uxorem habenti, vel non, & idem servatur si unum tantum quis habeat filium (67).

ED essendo dippiù i figli, soggiunse, che da' frutti di tali, e non di altri beni, ritenesse il padre, quantunque vedovo, doppia porzione di quella a ciascuno di loro spettante. *Quod si aliquis habeat filios, seu liberos plusquam duos, & ipsi filii, vel aliquis eorum nolit cum patre suo morari, vel pater nolit ipsos, vel aliquem eorum morari secum, tenetur ipse pater dare pro alimentis, & substentatione ipsi non moranti, vel nolenti morari cum eo, partem de fructibus prædictorum bonorum facta dinumeratione personarum ipsorum filiorum, seu liberorum, & personarum ipsius patris, & uxoris suæ pro rata, sive pro virili ipsorum liberorum, & patris, & uxoris ejus, & prædictas duas viriles partes de dictis partibus habeat idem pater, sive habeat uxorem, sive non, & reliquas partes contingentes alios filios, & filias cum patre morantes, similiter pater retineat pro vita, & substentatione ipsorum filiorum, donec cum patre morantur* (68).

A BEN intendere, nè l'una, nè l'altra di codeste consuetudini an rapporto alcuno coll'antecedente *de filiis familias volentibus testari, & de quibus bonis*. Perochè siccome questa è diretta a' figli abilitati a testare, non ostante la potestà paterna, de' beni loro trasmessi tassativamente dalla predefunta madre, e da altri della sua linea particolare; così all'incontro quelle dirette sono al comun

[67] Cap. 1.
[68] Cap. 21.

mun padre coatto a preftar a' medefimi gli alimenti taffativamente *de bonis paternis*, *& maternis fuis* (e non *filiorum*), *& aliis obvenientibus ei* (e non *eis*) *a quibufcumque confanguineis fuis agnatis*, *& cognatis*, *nec non de bonis datis eifdem parentibus in dotem a matre*, *five* (particella fuperflua) *liberis fuis alimenta præftare*; altrimenti le parole *liberis fuis* non farebbero relative agli alimenti, de' quali fi parla, ma ben vero fupplendofi alla particola *five* la propofizione *a* riferir fi dovrebbero alle doti da' figli affegnate a' genitori, comechè di coftoro ne fia il pefo a quelli affegnarle. Ed ecco, che attenta sì fatta diftinzion de' beni cotanto ricercata, come l' una permette a' figli liberamente difporre de' beni della linea materna, così le altre permettono al padre col pefo di alimentar i figli, ritener i beni da qualunque linea ad effo pervenuti, tra' quali non eran mai a comprenderfi i beni della moglie, per efferfi a' figli per affoluto lor patrimonio dalle leggi rifervati. Nulla adunque di commune avendo l' antecedente collo fucceffive confuetudini, chi non comprende, dall' avverfario in fuori, che niuna qualunque minima variazione tra loro concorre?

SE CIO' aveffero gl' Interpreti per poco avvertito, non fi farebbero certamente per altra via incamminati a concordarle. Ne diffe in fatti *Napodano* *Filius videtur dominus pleno jure*, *alias non poffit teftari*, *ut in auth. ingreffi Cod. de facrof. Ecclef.*, *& videtur*, *quod fecundum hanc confuetudinem*, *quod pater non habet ufumfructum in bonis maternis*

nis filii viventis, *& sic e contra infra de alim. prestan.*, *quod si aliquis vers.*, *& relinquas : Ubi pater habet usumfructum in bonis hujusmodi filiorum secum manentium : Respondeo*, *quod hic loquitur de filio manente cum patre*, *& post restitutas sibi dotes a patre*, *quo casu pater non habet usumfructum infra de jure dotium l. si mulier. Nam promptum est leges legibus concordare Cod. de inoff. dotat.*, *vel hic permittitur testari de eo*, *cujus est dominus*, *& sic de proprietate nuda*, *vel dico licet pater habet usumfructum*, *tam secundum consuet.*, *quod si aliquis*, *quam secundum jus commune Cod. de bon. matern. l. 1.*, *& 2.*, *tamen ex beneficio hujus consuetudinis permittitur filio testari de ipsa plena proprietate favore ultimæ voluntatis*, *salvo tamen patri debito bonorum subsidio*, *si extraneum sibi facit hæredem . . . vel dic*, *quod secundum hoc jus licitum est filio perimere usumfructum patris*, *si nolit*, *vel non possit secum stare*, *& habet tunc dotes matris pleno jure infra de jure dotium §. si mulier* (69).

MA per uscir d' impaccio convien quì recare la consuetudine, che immediatamente succede al dinotato titolo *de alimen. prestan.*, la quale in confermando il mio assunto, così ogni dubbio rimuove. *Si mulier nupta filios*, *seu liberos habens moriatur*, *& filii*, *seu liberi nolint*, *vel non possint stare cum patre*, *vel pater nolit eos secum manere*, *dos*, *& bona ipsius mulieris revertantur ad filios*, *possessiones videlicet æstimata*, *vel inæstimata*, *&* corre-

[69] *Ver. testari n.* 13., 14., *&* 16.

corredum, *ficuti exftant in continenti: Pecunia vero*, *& valor corredi in auro*, *& argento*, *& pernis*, *fi non extant*, *reftituantur eifdem filiis infra annum. Idem in aliis fucceforibus mulierum ipfarum* (70). Ora che la pupilla per affenza del padre con effo più non convive, refifta pur fe poffa il competitore a cotefta legge sì ben efpreffa, ed efattamente offervata.

COMPIA a tal' uopo la prefente fcrittura un luogo del Reg. *de Marinis*, fecondato dal migliore de' più recenti Confuetudinifti. Ne dice l' uno. *Nec eft novum in hac civitate*, *ut pater in bonis maternis filii habeat hodie ufumfructum*, *& craftina die fit illo privatus*, *id quod*, *tam in vita*, *quam in morte filii contingere poteft. In vita*, *fi nolit filius cum patre commorari*, *vel non poffit*, *vel fi idem pater recufaret penes fe filios habere: in unoquoque enim iftorum cafuum cogitur pater pleno jure dotes filio reftituere; ut cautum eft in confuetud.* Si mulier, de jur. dot., *ficque ufusfructus*, *quo dum commorabatur cum filiis*, *fruebatur; fequuta reftitutione remanet extinctus*, *ut punctualiter advertit* Napod. *tam in dicta confuetud.* Si mulier, *in verb.* revertatur, *in hoc corrigi jus commune*, *quam in confuetud.* Si quis habet, *num.* 28: *tit. de alim. praeftan. Idemque dicimus contingere poffe in morte; nam cum ex particulari determinatione confuetud.* filiusfamilias *poffit filius de bonis ei ex materna linea obventis teftari*, *ac fi effet paterfam.*, *cum hoc tamen*, *ut patri legitimam portionem relinquat*, (*quam-*

[70] *Cap. I. de jur. dot.*

(quamvis nec etiam ad hoc teneatur , quando contractum est matrimonium secundum morem Nobilium, de quo agimus , ut per Dom. de Franchis *dec.* 552. *Dom. Reg.* Rovit. *dec.* 99., *& nos diximus supra cap.* 70. *num.* 15., 16., *&* 17., *& cap.* 142. *n.* 13. (71).

SOGGIUGNE l'altro, ch' è il nostro *Giandomenico Pansuto. Non esse novum in hac civitate, patrem in bonis filii hodie usumfructum habere, & illo crastina die privari; cum id tam in vita, quam in morte filii accidere possit: nempe in vita, si nolit filius cum patre commorari: aut si pater ipse recusaret penes se filios habere, in unoquoque enim istorum casuum cogitur pater vigore consuetudinis, omnino restituere dotes maternas filio, & usumfructum amittere. In morte idem contingere posse ait ipse de* Marinis *loc. cit., nempe quando filius de dictis bonis maternis disposuit, relicto tantum debito bonorum subsidio patri . . . Nec de hoc altercatur, cum expresse dispositum inveniatur per nostras consuetudines, quoad primum in consuet.* Si mulier de jur. dot., *& quoad secundum in consuet.* filiusfam. (72).

Conchiusione.

ED A che estender più inutilmente il mio ragionamento! Se il S. R. C. istesso in esaminando il decreto della G. C. addetto al termine, ed al sequestro, degli ann. due. 30. inesatti, determinò col suo uniforme giudicato con Real Diploma già approvato, che i dritti, e beni tutti della pupilla si ponessero in salvo col general sequestro escluso il

[71] *Resolut. jur. tom. II. c.* 245. *n.* 14.
[72] *Contr. forens. tom. I. contr.* 10. *n.* 60.

il padre assente in osservanza della trascritta legge, che omai punibil arroganza sarebbe dippiù violentare. Preciso dunque l' ordinario termine dalla G. C. impartito, qual pena avrà a durarsi in dichiarar esecutivamente di esser nella quinta porzione de' beni fedecommessarj di assoluta pertinenza della pupilla D. *Catterina Marino* compresi li sud. ann. duc. 30., non ostante la cession paterna, come in se stessa caducata, ed in divieto della legge estorta. E tanto basta in sua difesa aver sin quì esposto.

Catera &c.

GAETANO FORTUNATO.

Si è dalla Reg. Secret. di G., e G. rimesso alla G.C. ne' 16. Ottobre 1802. il seg. Sovrano Rescritto.

Rimasto il Re inteso, in seguito della rappresentanza di cotesta G. C. delle provvidenze datesi dal Consiglio per la pupilla D. Catterina Marino, *comanda ora il Re, che si diano le più accurate disposizioni, onde gl' interessi della pupilla siano esattamente cautelati, che si provvegga alla di lei educazione, quando ve ne siano i mezzi, e che si pratichino tutte le misure di diligenza, ed esattezza, che valgano ad allontanare ogni altro riclamo; Lo partecipo di Regal Ordine per via di V. S. Ill. ad essa G. C. per lo adempimento, e dia conto.*

Die 17. Novembris 1802.
Liceat imprimi. Nicolaus Parisi.